- v) Adottare al più presto possibile se non lo hanno già fatto una moratoria sull'esportazione di mine terrestri antipersona, incluse le esportazioni di entità non governative, mentre si prende nota con soddisfazione che molti Stati hanno già dichiarato una moratoria sull'esportazione, trasferimento o vendita di tali mine;
- vi) Impegnarsi a incoraggiare ulteriori sforzi internazionali per cercare soluzioni ai problemi causati dalle mine terrestri antipersona, al fine della loro eliminazione; la Conferenza considera che gli Stati potranno meglio tentare di raggiungere questo obiettivo quando troveranno alternative praticabili, ma più umane;
- f) Riconoscendo il ruolo guida svolto dalle donne nel movimento per la pace;
- *i*) Lavorare attivamente per un disarmo generale e completo sotto rigido ed effettivo controllo internazionale;
- *ii*) Promuovere negoziati sulla conclusione, senza ritardi, di un trattato che metta al bando gli esperimenti nucleari, universale, multilaterale ed effettivamente verificabile, che contribuisca al disarmo nucleare e alla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti;
- iii) In attesa della entrata in vigore del suddetto trattato, esercitare il massimo controllo sugli esperimenti nucleari.

Obiettivo strategico E.3: Promuovere forme non violente di soluzione dei conflitti e ridurre le violazioni dei diritti fondamentali nelle situazioni di conflitto

Iniziative da assumere

144. Dai Governi:

- a) Considerare la ratifica o l'adesione a strumenti internazionali che contengono disposizioni per la protezione delle donne e dei bambini nei conflitti armati, inclusa la Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra del 1949, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) e il Protocollo aggiuntivo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II)⁽²⁴⁾;
- b) Rispettare pienamente le norme del diritto umanitario internazionale nel corso di conflitti armati, e prendere tutte le misure ne-

cessarie per la protezione delle donne e dei bambini, in particolare contro lo stupro, la prostituzione forzata e ogni altra forma di attentato al pudore.

- c) Rafforzare il ruolo delle donne e assicurare la paritaria partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali nelle istituzioni nazionali e internazionali che possono decidere o influenzare la politica riguardante il mantenimento della pace, la diplomazia preventiva e le attività correlate e in tutte le fasi di mediazione e negoziazione pacifica, secondo le specifiche raccomandazioni del Segretario generale nel suo Piano strategico di azione per il miglioramento della condizione delle donne nel segretariato, 1995-2000 (A/49/587, sec. IV);
 - 145. Dai Governi e dalle organizzazioni internazionali e regionali:
- a) Riaffermare il diritto di tutti i popoli alla autodeterminazione, in particolare dei popoli sotto dominazione coloniale o altre forme di dominazione straniera, e l'importanza di una efficace realizzazione di questo diritto come affermato, in particolare, nella Dichiarazione di Vienna e nel Programma di azione⁽²⁾ adottate dalla Conferenza mondiale sui diritti umani;
- b) Incoraggiare la diplomazia, la negoziazione e la soluzione pacifica delle controversie in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 2, paragrafi 3 e 4;
- c) Esigere la denuncia e la condanna del ricorso sistematico allo stupro e ad altre forme di trattamento disumano e degradante delle donne come strumento deliberato di guerra e di «pulizia etnica», e compiere passi che assicurino la piena assistenza alle vittime di tali abusi affinché siano ristabilite fisicamente e mentalmente;
- d) Riaffermare che lo stupro perpetrato nel corso di un conflitto armato può costituire un crimine di guerra e in certe circostanze un crimine contro l'umanità, e un atto di genocidio come definito nella Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio⁽²⁷⁾; prendere tutte le misure necessarie per la protezione delle donne e delle bambine, rafforzare i meccanismi di controllo per identificare e punire lo stupro e altri atti analoghi, e consegnare i colpevoli alla giustizia;
- e) Sostenere e rinforzare le norme enunciate dal diritto umanitario internazionale e gli strumenti internazionali sui diritti umani per prevenire tutti gli atti di violenza contro le donne nelle situazioni di conflitto armato o di altra natura, e condurre indagini su tutti gli atti di violenza contro le donne compiuti in guerra, in particolare la vio-

lenza sessuale, in primo luogo lo stupro sistematico, la prostituzione forzata e altre forme di violenza e schiavitù sessuale, perseguire tutti i criminali responsabili di crimini di guerra contro le donne e fornire piena riparazione alle vittime;

- f) Fare appello alla comunità internazionale affinché condanni il terrorismo sotto ogni sua forma e manifestazione e prenda iniziative contro di esso;
- g) Prendere in considerazione i problemi specifici di ciascun sesso per ciò che concerne l'elaborazione di tutti i programmi d'insegnamento del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e raccomandare che un tale insegnamento sia fornito a tutto il personale che partecipa alle missioni di pace delle Nazioni Unite e alle operazioni umanitarie, allo scopo di prevenire in particolare atti di violenza contro le donne:
- h) Scoraggiare l'adozione di (e astenersi da) ogni misura unilaterale non conforme al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite, che impedisca il pieno raggiungimento dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni colpite, in particolare di donne e bambini, che ostacoli il loro benessere e crei impedimenti al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto di ognuno a un livello di vita adeguato alla sua salute e benessere e il loro diritto al cibo, all'assistenza medica e ai necessari servizi sociali. Questa Conferenza riafferma che cibo e medicinali non devono essere usati come strumento di pressione politica;
- *i*) Adottare misure conformi al diritto internazionale allo scopo di alleviare le conseguenze negative delle sanzioni economiche sulle donne e sui bambini.

Obiettivo strategico E.4: Promuovere il contributo delle donne allo sviluppo di una cultura della pace

Iniziative da assumere

- 146. Da Governi, istituzioni internazionali e regionali intergovernative e organizzazioni non governative:
- a) Promuovere la soluzione pacifica dei conflitti e la pace, la riconciliazione e la tolleranza attraverso l'educazione, la formazione, azioni a livello di comunità e programmi di scambi giovanili, in particolare per le giovani donne;